


COMUNE DI GROSSETO



REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 09/01/2018

Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 07/03/2022

INDICE

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento

Articolo 2 – Definizione

Articolo 3 – Autorizzazione e modalità di rilascio

Articolo 4 – Revoca del provvedimento di autorizzazione

Articolo 5 – Applicazione del canone

Articolo 6 – Riconoscimento del passo carrabile

Articolo 7 – Passo carrabile di accesso a più proprietà

Articolo 8 – Rinuncia al passo carrabile

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 – Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione della normativa vigente in materia prevista dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii., nonché del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il rilascio dell'autorizzazione per l'uso di un passo carrabile già esistente, per la modifica di un passo carrabile già autorizzato, per l'apertura di un nuovo passo carrabile e per l'apertura di un nuovo passo carrabile provvisorio.

ART. 2

DEFINIZIONE

1. Per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato o viceversa, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ai sensi dell'art. 46 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

2. I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

A) **Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale** costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

B) **Passi carrabili privi di manufatto** (denominati anche accessi carrabili), a "raso" con il manto stradale, comunque privi di un'opera visibile e, come tale, misurabile.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI RILASCIO

1. L'autorizzazione

- di un passo carrabile già esistente,
- di modifica di un passo carrabile già autorizzato,
- di apertura di un nuovo passo carrabile,
- di apertura di un nuovo passo carrabile provvisorio,

viene rilasciata dal Comune.

2. Per quanto concerne le distanze del passo carrabile dalle intersezioni, dalle rotatorie e dagli svincoli si rimanda alla normativa contenuta nel Nuovo Codice della Strada nonché a quella contenuta nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

3. Per l'apertura di un nuovo passo carrabile, per il quale è necessario ottenere un titolo edilizio, occorre

richiedere, preventivamente, all'ufficio competente in materia di mobilità, traffico e TPL un parere per la conformità al Nuovo Codice della Strada. Nel caso di ottenimento di parere favorevole il richiedente può procedere alla realizzazione del passo carrabile. Ad avvenuta realizzazione del passo carrabile, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione per l'apertura dello stesso al Servizio Entrate. Contemporaneamente, il richiedente dovrà chiedere all'ufficio comunale competente per la toponomastica, per il tramite del Servizio Entrate, l'attribuzione del numero civico.

4. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente dovrà presentare domanda in marca da bollo al competente ufficio comunale su apposito modulo reperibile presso l'ufficio stesso o sul sito istituzionale dell'Ente.

5. L'autorizzazione di passo carrabile può essere richiesta:

- dal soggetto proprietario dell'immobile;
- dal soggetto usufruttuario o titolare del diritto d'abitazione sull'immobile; in caso di più usufruttuari o titolari del diritto di abitazione da uno di essi munito di apposita delega corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri usufruttuari o titolari del diritto di abitazione;
- da un soggetto comproprietario dell'immobile munito di apposita delega corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri comproprietari deleganti,
- dal legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile,
- dall'Amministratore condominiale, per i condomini, allegando copia della deliberazione dell'assemblea condominiale con l'assenso dei condomini alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui il conduttore dell'immobile sia una pubblica amministrazione, il passo carrabile può essere richiesto dalla stessa anche se non rientra in nessuna delle casistiche sopra elencate. Nell'ipotesi in cui sia necessario manomettere il suolo pubblico la pubblica amministrazione richiedente dovrà impegnarsi formalmente a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione.

6. Nel caso di passo carrabile a servizio di più proprietà immobiliari, in assenza di un condominio legalmente costituito, la domanda può essere presentata da uno dei proprietari munito di apposita delega corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri soggetti deleganti.

7. Nella domanda di autorizzazione occorre precisare:

- generalità complete del richiedente,
- numero di codice fiscale del richiedente,
- numero partita IVA in caso di società,
- indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso,
- larghezza esatta in metri lineari dell'accesso,
- estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso.

8. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,
 - n. 3 riproduzioni fotografiche panoramiche dell'accesso da n. 3 angolazioni diverse (generalmente, una frontale e due laterali),
 - per i passi carrabili su tratti di strade di proprietà di altro ente, ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta dell'ente proprietario; su tratti di strade di proprietà di altro ente, al di fuori dei centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'ente proprietario stesso.
9. Nel caso in cui si renda necessaria la modifica del piano stradale, il richiedente dovrà realizzare le modifiche in ottemperanza alle prescrizioni che verranno impartite dal Settore Lavori Pubblici del Comune.

ARTICOLO 4

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, in qualsiasi momento per:
- sopravvenuti motivi di pubblico e generale interesse,
 - tutela della sicurezza stradale,
 - mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa del suolo pubblico.
2. Il provvedimento di revoca dovrà essere tempestivamente comunicato e motivato. Nel caso di revoca per mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa del suolo pubblico, rimarranno a carico del titolare del passo carrabile la rimessa in pristino dell'assetto stradale secondo le prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici, oltre il pagamento della tassa dovuta.

ARTICOLO 5

APPLICAZIONE DEL CANONE

1. I passi carrabili di tipo A), così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, sono assoggettati al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla Legge n. 160/2019, in conformità al vigente Regolamento Comunale per la relativa applicazione, secondo le normative vigenti in materia.
2. I passi carrabili di tipo B), così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, non sono assoggettati al pagamento del canone a meno che non sia stata richiesto, oltre all'autorizzazione del passo carrabile, il posizionamento di apposito segnale/cartello "Passo Carrabile" di cui alla figura II.78del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. In tal caso si applica la tariffa di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dello stesso canone.
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile, il richiedente dovrà ottemperare alla denuncia del passo carrabile in ordine alle vigenti disposizioni di legge presso il Servizio Entrate che provvederà agli adempimenti per la riscossione del canone, se dovuto.

4. La riscossione del canone ed il relativo, eventuale, contenzioso sono disciplinati dal regolamento comunale per l'applicazione dello stesso e dalle vigenti normative in materia.

Articolo 6

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. I passi carrabili autorizzati di tipo A) e quelli di tipo B) di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, devono essere individuati con apposito segnale/cartello previsto dalla vigente normativa di cui all'art. 120 del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
2. Detto segnale, indicante il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio della stessa, dovrà essere installato a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il passo carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi della normativa contenuta nel Nuovo Codice della Strada. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il segnale/cartello deve essere apposto in modo visibile, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile, su porte, cancelli, strutture murarie o simili.
4. Il segnale/cartello di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

Articolo 7

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'Amministratore, o dal responsabile pro-tempore del Condominio o da uno dei proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta delega scritta con assenso corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri proprietari degli immobili deleganti. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia al richiedente.
2. Il richiedente sarà obbligato in solido con tutti gli altri proprietari immobiliari al rispetto delle norme del presente Regolamento ivi incluso il pagamento del relativo canone, se dovuto.

Articolo 8

RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso in cui si intenda rinunciare all'utilizzo di un passo carrabile, gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale una richiesta di abolizione.
2. In caso di abolizione, a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino a sue spese dell'assetto stradale secondo le prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici.

3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Prima di richiedere l'abolizione dell'autorizzazione di passo carrabile si deve procedere a ripristinare l'assetto stradale, così come da disposizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici, salvo casi particolari che verranno di volta in volta valutati.

Articolo 9

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune.